

CAPITOLATO TECNICO DI SERVIZIO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DEGLI INDUMENTI USATI (ABBIGLIAMENTO EER 20.01.10, PRODOTTI TESSILI EER 20.01.11) CONFERITI DALLE UTENZE DOMESTICHE PRESSO I CCR E PRESSO ALLOCAZIONI SUL TERRITORIO DI MOLFETTA

PREMESSA

L'A.S.M. SRL, che ha interesse ad incentivare ogni forma di raccolta differenziata, sia al fine di ridurre le quantità di rifiuti che affluiscono alle discariche, sia per ridurre l'utilizzo di risorse non rinnovabili o lentamente rinnovabili, al fine di svolgere un'importante ruolo di promozione della trasparenza, della sostenibilità (sociale – ambientale) e di prevenzione dell'illegalità, in applicazione delle "Linee Guida" per l'affidamento del servizio di raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati, indicate da UTILITALIA (federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas) si stabilisce il contenuto del seguente capitolato secondo le regole di seguito riportate:

- Selezione di operatori onesti, efficienti e trasparenti;
- Ampliare e qualificare il livello della concorrenza, spostandolo dal mero piano economico a quello della capacità tecnica, della qualità del servizio, della responsabilità sociale, della tutela ambientale, della solidarietà;
- Promuovere una più ampia tracciabilità del materiale raccolto, dalla fase di primo stoccaggio fino alle ultime fasi di commercializzazione, affinché tutta la filiera sia responsabilizzata nello sforzo di liberarla da soggetti "opachi" o addirittura non in linea con le disposizioni di legge;
- Assicurare appropriati strumenti di rendicontazione e informazione tenendo presente che, oltre che beneficiare del servizio, i cittadini sono anche coloro che, attraverso la propria fiducia, alimentano una filiera dalla forte valenza ambientale e sociale.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha come oggetto la concessione del servizio di raccolta, ritiro, trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti EER 20.01.10 – EER 20.01.11 posti in appositi contenitori, presso i Centri Comunali di Raccolta, e presso nuove allocazioni sul territorio, oggetto di fornitura da parte del concessionario nella quantità prevista stimata in KG 135.000.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti metodologie:

L'aggiudicatario è obbligato alla raccolta del rifiuto mediante l'impiego di appositi contenitori, nonché al ritiro e trasporto, con propri automezzi autorizzati, dai Centri Comunali di Raccolta siti in (Prolungamento Viale Unità d'Italia, Via Madre Teresa di Calcutta, Prolungamento via Giulio Cozzoli), con trasmissione di copia del formulario di trasporto nonché presso le allocazioni di seguito indicate e in siti potenzialmente idonei.

Nella fattispecie sono previsti i seguenti punti di raccolta:

- n.7 contenitori CCR in via Madre Teresa di Calcutta;
- n.8 contenitori CCR in Prol. Viale Unità d'Italia;
- n.6 contenitori CCR in Prol. via Giulio Cozzoli;
- n.2 contenitori S.P. per Terlizzi (di fronte Ospedale);
- n.2 contenitori Via Leonardo Azzarita (nei pressi scuola Vincenzo Zagami);
- n.2 contenitori Via Molfettesi Venezuela (nei pressi scuola G. Saverio Poli);
- n.2 contenitori Via L. Einaudi angolo Via Canonico De Beatis (nei pressi parco);
- n.2 contenitori Corso Vito Fornari (nei pressi della villetta);
- n.2 contenitori Via Caduti sul Mare (nei pressi scuola Don Cosimo Azzolini);
- n.2 contenitori Via Papa Montini (angolo via Salvucci);
- n.2 contenitori Via Sergio Pansini (pressi Piazza Vittorio Emanuele);
- n.1 contenitori Piazza Garibaldi (nei pressi giostra);
- n.1 contenitore Via Giovinazzo, n. 16 (nei pressi supermercato Dok);
- n.1 contenitore Via Giovinazzo (nei pressi Caserma Carabinieri);
- n.1 contenitore Via Giovinazzo (nei pressi supermercato Famila);
- n.1 contenitore Via Leoncavallo (nei pressi della piazzetta);
- n.2 contenitori Via Bari (nei pressi Asilo Filippetto);
- n.1 contenitore Via Capitano Magrone (angolo Piazza don Luigi Sturzo);
- n.1 contenitore Viale Pio XI (nei pressi Scuola San Domenico Savio);
- n.1 contenitore Via Gaetano Salvemini (nei pressi Scuola San Domenico Savio);
- n.1 contenitore Via Gesmundo (incrocio via Gramsci);
- n.1 contenitore Via Eugenio Poli angolo Viale Martiri della Resistenza (nei pressi ITC G. Salvemini);
- n.1 contenitore Via Luigi Amato (angolo Don G. Minzoni);
- n.1 contenitore Via Giuseppe di Vittorio (nei pressi distributore acqua potabile);
- n.1 contenitore Via Di Vagno (angolo Piazza I° Maggio);
- n.1 contenitore Via Madonna della Rosa (piazzetta nei pressi supermercato Sisa);

- n.2 contenitori Viale Giovanni Paolo II (nei pressi della Farmacia);
- n.1 contenitore Viale Giovanni Paolo II (nei pressi supermercato Primo Prezzo);
- n.1 contenitore Via Margherita di Savoia angolo Via E. Germano (nei pressi Chiesa SS Crocifisso);
- n.1 contenitore Via Tommaso Salvemini;
- n.2 contenitori Via Tommaso Fiore (nei pressi scuola Alessandro Manzoni);
- n.2 contenitori (angolo Via Eroi di Cefalonia);
- n.1 contenitore Via della Libertà (angolo G. Almirante);
- n.1 contenitore Via Bettino Craxi (angolo Antonio de Curtis);
- n.1 contenitore Via Bisceglie (c/o MD).

I mezzi per l'esecuzione del servizio devono essere:

- a) Rispondenti alle prescrizioni autorizzative e normative;
- b) In quantità e tipologie idonee e sufficienti al corretto svolgimento del servizio;
- c) Rispondenti al Regolamento (UE) 2017/1151;
- d) L'utilizzo di un mezzo elettrico per la raccolta nel centro storico.

L'affidatario del servizio dovrà avere la disponibilità dell'impiantistica a valle della raccolta con particolare riferimento a uno o più idonei impianti di messa in riserva (R13) e di recupero (R3) autorizzati per quantitativi coerenti con quelli oggetto di gara;

Si precisa altresì che:

- a) Il ritiro e il trasporto del singolo rifiuto e i relativi costi, sono attività ricomprese nel servizio affidato;
- b) L'aggiudicatario dovrà fornire, laddove previsto per legge, il materiale necessario all'etichettatura e/o all'imballaggio del rifiuto;
- c) L'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà mettere a disposizione della Stazione appaltante a titolo gratuito, ogni attrezzatura necessaria al conferimento e al successivo ritiro dei rifiuti (a mero titolo indicativo in relazione al EER pertinente: contenitori della tipologia necessaria al corretto stoccaggio dei rifiuti) che dovranno essere dislocati presso i CCR in accordo e su indicazione della Stazione Appaltante;
- d) Essere in possesso di un numero verde dedicato per l'eventuale richiesta di ritiro a domicilio;

I contenitori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) rispondere alle attuali normative in materia antinfortunistica ed essere dotati di tutti quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in Italia e nell'U.E.;
- b) essere dotati di dispositivi e parti meccaniche che impediscano l'accesso alla parte chiusa del contenitore anche ad individui di dimensioni ridotte (es. bambini);
- c) essere dotati di chiare ed esplicite scritte e figure (a colori) che esplichino le modalità di conferimento e le tipologie di rifiuti ammessi alla raccolta;
- d) essere dotati di una serratura apribile con unica chiave di cui all'atto di avvio del servizio saranno fornite n. 2 copie alla Stazione Appaltante da utilizzare in caso di emergenza;
- e) essere posizionati su una superficie tale da garantire la stabilità del contenitore;
- f) essere dotati di geolocalizzazione con sistema di controllo pieno/vuoto;
- g) dotati di sistemi anti-intrusione e anti-effrazione così da contenere il rischio di dispersione del rifiuto sul suolo e quello di infortunio/danno fisico a carico di malintenzionati che intendono introdursi nel contenitore per svuotarlo dal contenuto.

Il posizionamento, gli spostamenti o le movimentazioni dei contenitori sono ad esclusivo carico dell'affidatario senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante;

Il ritiro dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto di un programma giornaliero in accordo con la Stazione Appaltante.

Nel caso di richieste non calendarizzate, l'aggiudicatario dovrà provvedere entro e non oltre 24 ore solari dalla richiesta della Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste al punto 12 del presente Capitolato prestazionale;

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare all'aggiudicatario, nel caso di siti potenzialmente idonei, altri siti dove alloggiare i contenitori e le attrezzature di cui sopra per procedere al ritiro del materiale.

Il servizio non prevede interruzioni per ferie o altro, fatte salve le cause di forza maggiore, pertanto sarà cura del Concessionario organizzarsi per garantire sempre e con continuità la sua esecuzione.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario la segnalazione di tutte le anomalie rilevate nell'esecuzione del servizio o di accesso al punto di prelievo.

Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo pec initlepec@asmmolfetta.it entro e non oltre le 24 ore successive l'evento.

L'obbligo da parte del Concessionario di realizzare una campagna informativa, in collaborazione con la Stazione Appaltante, che abbia come obiettivo l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi della raccolta differenziata della frazione tessile, dei vantaggi ambientali, sociali ed economici connessi, sulla destinazione del materiale e l'eventuale utilizzo dei ricavi ottenuti dalla loro vendita.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'“Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, di cui all'Art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei parametri e caratteristiche di riferimento previsti nella lettera di invito.

La durata dell'affidamento è pari a **18 (diciotto) mesi** a decorrere dalla data di contratto, ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio.

L' A.S.M. SRL si riserva la possibilità di richiedere una proroga tecnica della durata massima di 6 (sei) mesi per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica come da Art. 23, co. 2, L. 62/2005 ed Art. 120, co. 10, D. Lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii..

Le Ditte che partecipano alla gara devono presentare la propria offerta nei modi e nei termini stabiliti nella documentazione di gara.

ART. 3 – CANONE

L'importo del canone della concessione, è dato dal corrispettivo offerto dall'Impresa in sede di gara che sarà introitato alla ASM annualmente. Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo unitario riconosciuto alla Stazione Appaltante in sede di affidamento si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. I costi e gli oneri relativi all'esecuzione del servizio come descritti nel presente Capitolato e suoi eventuali allegati sono a totale carico del concessionario.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al concessionario dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono a carico dello stesso.

Il suddetto prezzo unitario è determinato dal concessionario a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

La Ditta dovrà comunicare, entro il decimo giorno del mese, i quantitativi in peso ritirati ed il corrispettivo dovuto alla Stazione Appaltante per il mese precedente la comunicazione, inviandola a mezzo pec.

La Stazione Appaltante verificata la congruità e rispondenza al contratto dei quantitativi dichiarati e del corrispettivo, emetterà fattura relativa ai servizi del mese ed il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto indicato nella fattura stessa.

Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall'oggetto del presente capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

ART. 5 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 6 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: M5UXCR1, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il concessionario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alla presente concessione

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dalla ditta in relazione al presente contratto.

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

Art. 7 - SUBAPPALTO

È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante, secondo le disposizioni degli artt. 188 e 119 del d.lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 cui si fa rinvio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del codice degli appalti pubblici. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'affidatario è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del codice degli appalti pubblici. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del codice degli appalti. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del codice degli appalti. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2024.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dall'affidatario;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio.

ART. 10 - SUBENTRO

Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Restano salvi, eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'[articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#).

ART. 11 - REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

ART. 12 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, od opzioni; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;

2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;

2) la modifica non altera la natura generale della concessione;

3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) la presenza di una clausola od opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;

3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.

ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023 le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa di procedere all'esecuzione d'ufficio in caso d'inerzia dell'affidatario.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il

rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

ART. 16 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 17 – COPERTURE RC DEL GESTORE

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo "Responsabilità Civile Terzi" (R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione.

Il concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi. Il concessionario, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

Il concessionario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del concessionario e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione del servizio.

Il concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio.

Il concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Sono a carico del concessionario gli oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi per il personale impiegato, il rimborso di eventuali danni che avesse ad arrecare a terzi.

Alla stipulazione del contratto il concessionario è tenuto a dimostrare di essere in possesso di polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), di durata pari a quella del presente affidamento, tramite copia conforme della polizza e relativo pagamento della quietanza, a copertura dei rischi inerenti all'esecuzione del servizio, con i seguenti massimali minimi:

1. RCT - Euro 500.000,00 unico per sinistro;
2. RCO - Euro 500.000,00 unico per sinistro.

È fatto obbligo al concessionario di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per autoveicoli per ciascun mezzo utilizzato nello svolgimento del servizio.

Copia di tali polizze, con validità pari a tutta la durata del servizio, dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del concessionario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Stazione Appaltante.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione della concessione.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

ART. 19 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

ART. 20 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Direttore dell'esecuzione del contratto relativamente alla presente concessione di servizio, è il RUP Filippo Vernola.

ART. 22 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 23 – MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Le modifiche contrattuali sono ammesse e regolate dalle previsioni di cui all'art. 189 d.lgs. 36/2023.

ART. 24 – LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il contratto proceda utilmente a regola d’arte.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del codice dei contratti.

ART. 25 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

I servizi oggetto di concessione sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza ed efficienza della qualità del servizio.

Qualora a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, il concessionario dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Stazione Appaltante si

riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte del concessionario.

Tutte le comunicazioni del concessionario relative all'esecuzione contrattuale, comprese quelle sull'interpretazione del Contratto, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, sulle contestazioni relative all'adempimento contrattuale e sull'applicazione delle penali, debbono essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo pec alla Stazione Appaltante.

ART. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Salvi gli ulteriori obblighi derivanti dall'esecuzione della presente concessione, saranno a carico del concessionario, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) compilazione per le parti di competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto utilizzato per ogni trasporto effettuato, ai sensi di legge, e trasmissione a mano alla Stazione Appaltante, presso l'ufficio pesa, previa pesatura dei rifiuti raccolti;
- b) espletamento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento, recupero e trasporto rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto di destino e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme di legge;
- c) garanzia che i sistemi informativi anche tecnologici utilizzati consentano, per la Stazione Appaltante, la possibilità di avere contezza e verificabilità del tracciamento degli abiti raccolti.
- d) osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali etc....;
- e) rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- f) assolvimento di ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

Disposizioni in ordine a nuove allocazioni

L'impresa, sulla base della proposta da essa elaborata di concerto con la Stazione Appaltante si obbliga ad allocare nuovi contenitori, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, in siti idonei a recepire le

esigenze della comunità utente in grado di migliorare le esigenze di decoro urbano ed igiene pubblica, in linea con quanto previsto all'art.1.

Disposizioni in materia di sicurezza

L'impresa, al momento dell'avvio del servizio, dovrà sottoscrivere il "Documento di Valutazione dei rischi da interferenze per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto della concessione" (DUVRI), congiunto con la Stazione Appaltante, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel quale sono specificate tutte le misure di prevenzione e protezione da rischi e da interferenze.

Disposizioni in materia di gestione rifiuti

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto nel pieno rispetto della programmazione, delle vigenti norme in materia di rifiuti e tutela ambientale. Tale disposizione resta vincolante per il concessionario sia per quanto concerne la normativa in essere al momento dello svolgimento della procedura, sia per tutte le norme che potrebbero essere introdotte successivamente nell'ordinamento durante la fase esecutiva del contratto, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere ulteriori compensi, risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Ulteriori disposizioni

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, modi e termini prescritti nel presente Capitolato e negli atti connessi. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguare la propria organizzazione dedicata alla gestione del servizio, a eventuali norme e prescrizioni sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del concessionario.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a:

- a) adottare le misure generali e particolari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi degli articoli nn. 15 e 18 del D.lgs. n. 81/2008 ed a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- b) modulare dinamicamente la propria organizzazione al fine di garantire la soddisfazione delle esigenze della Stazione Appaltante anche in caso di improvvisi picchi lavorativi;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che, a tale scopo, la Stazione Appaltante dovesse comunicare,

assumendo a proprio esclusivo carico le conseguenze derivanti da eventuali violazioni normative commesse dai dipendenti propri o di subappaltatori durante l'esecuzione del servizio;

d) notificare tempestivamente eventuali variazioni della struttura organizzativa interessata all'affidamento e informare la S.A. di ogni circostanza suscettibile di influenzare l'esecuzione delle prestazioni del servizio oggetto del presente affidamento; e non opporre alla Stazione Appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa riguardante la fornitura delle prestazioni previste nel presente capitolato, se non nei modi e tempi ivi disciplinati in conformità della Legge, tenendo conto che il presente affidamento non può subire interruzioni poiché solo a seguito del regolare funzionamento delle risorse strumentali cui esso è dedicato, la S.A. può svolgere con regolarità il pubblico servizio ad essa affidato.

ART. 27 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile del Servizio, per assicurare che lo stesso venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto comunicandone un suo recapito mail e di telefono cellulare.

Il Responsabile dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problematiche.

Il concessionario dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile del Servizio, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

Il Responsabile del Servizio dovrà inoltre garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la sicurezza degli ambienti di lavoro e del personale preposto al servizio;
- b) le pesate del materiale presso le strutture indicate dalla Stazione Appaltante;
- c) la formazione del personale;
- d) la qualità del servizio offerto attraverso un monitoraggio semestrale.

Inoltre, si impegna a fornire costante disponibilità informativa sull'andamento dei rifiuti.

Il concessionario si impegnerà altresì a indicare all'Ente Appaltante eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del servizio al fine di apportare miglioramenti in termini di efficienza e qualità.

Il concessionario dovrà inoltre garantire:

- a) le operazioni di recupero previste per la tipologia di rifiuti oggetto del presente capitolato;
- b) le necessarie operazioni volte a garantire il buon stato di conservazione, la funzionalità, l'efficienza ed il decoro dei contenitori;
- c) in caso di imbrattamento dei contenitori, la pulizia degli stessi entro giorni sette dalla segnalazione;
- d) alla Stazione Appaltante entro il 31 gennaio di ciascun anno la documentazione necessaria volta all'annuale redazione del MUD;

- e) lo svuotamento dei contenitori posti all'interno dei CCR nelle ore di apertura degli stessi;
- f) comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale che effettuerà il servizio e tutte le eventuali variazioni preventivamente per iscritto;
- g) mantenere edotta la stazione appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipende il servizio oggetto del presente affidamento, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail e pec.

ART. 28 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, nel contratto e nell'offerta presentata dal concessionario in sede di gara, la Stazione Appaltante, previa applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall'applicazione delle stesse, potrà affidare ad altra impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dal concessionario al quale sarà addebitato il relativo minor incasso.

la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 29 – COMUNICAZIONI

Salvo quanto espressamente disposto in altre parti del presente Capitolato, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante ed il concessionario riguardanti l'esecuzione del presente affidamento avverranno tramite posta elettronica certificata per tramite dell'indirizzo: inippec@asmmolfetta.it

ART. 30 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) da quanto previsto nell'Offerta presentata dal concessionario;

c) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal Codice;

d) dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e carattere ss.mm.ii.;

e) da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività affidate.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il concessionario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 31 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.

ART. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La ditta esecutrice dovrà impegnarsi, anche per il proprio personale, a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) nonché tutti i documenti ricevuti dall'altra parte o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, impegnandosi ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto. La ditta esecutrice dovrà dichiarare di prestare, con la sottoscrizione del contratto e dell'informativa che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte del concessionario dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 679/2018 e successive eventuali modifiche.

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:

PEC asmmolfetta@initpec.it, tel. 080/3387574, mail info@asmmolfetta.it;

- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è la società CO.DE S.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:

PEC co.desrl@pec.it, tel. 0884/530215, mail info@code4com.it;

- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della presente procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 33 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante visibile e scaricabile all'indirizzo www.asmmolfetta.it

La ditta esecutrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.



ART. 34 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale.

Per la cognizione delle controversie è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Trani.

Molfetta li 10/03/2025

Capo Area Tecnica

Domenico Di Budrio

Responsabile del Procedimento

Filippo Vernota